Giuliano Mandolesi

Le novità fiscali del 2025

Associazione
Nazionale
Commercialisti

Associazione Nazionale Commercialisti

➢ SANZIONI E PAGAMENTO AVVISI BONARI

➢ Effetti dlgs 87/2024 – DOPPIO BINARIO SANZIONATORIO

Termini e sanzioni per regolarizzare le comunicazioni contenenti violazioni commesse in data antecedente il 1° settembre 2024

TIPO DI COMUNICAZIONE	TERMINE*	SANZIONE
Invito per errori formali (non incidenti sul pagamento del tributo)	entro 60 giorni dal ricevimento dell'invito	**Nessuna**
Comunicazione relativa agli esiti del **controllo automatico**	entro 60 giorni dal ricevimento dell'unica o ultima comunicazione	**10%** dell'imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta a 1/3)
Comunicazione relativa agli esiti del **controllo formale**	entro 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione	**20%** dell'imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta a 2/3)
Comunicazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a **tassazione separata**	entro 30 giorni dal ricevimento dell'unica o ultima comunicazione	**Nessuna**

Associazione Nazionale Commercialisti

➢ SANZIONI E PAGAMENTO AVVISI BONARI

Termini e sanzioni per regolarizzare le comunicazioni contenenti violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024

TIPO DI COMUNICAZIONE	TERMINE*	SANZIONE
Invito per errori formali (non incidenti sul pagamento del tributo)	entro **60 giorni** dal ricevimento dell'invito	**Nessuna**
Comunicazione relativa agli esiti del **controllo automatico**	entro **60 giorni** dal ricevimento dell'unica o ultima comunicazione	**8,33%** dell'imposta (sanzione ordinaria del 25% ridotta a 1/3)
Comunicazione relativa agli esiti del **controllo formale**	entro **60 giorni** dal ricevimento della prima comunicazione	**16,67%** dell'imposta (sanzione ordinaria del 25% ridotta a 2/3)
Comunicazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a **tassazione separata**	entro **30 giorni** dal ricevimento dell'unica o ultima comunicazione	**Nessuna**

Associazione Nazionale Commercialisti

DILAZIONE CARTELLE ESATTORIALI:

- PER LE ISTANZE PRESENTATE DAL 1/1/2025

A SEMPLICE RICHIESTA PER SOMME ISCRITTE ENTRO I 120MILA €:

- MASSIMO 84 RATE NEL 2025
- MASSIMO 96 NEL 2027 E 2028
- FINO A 108 NEL 2029

Associazione Nazionale Commercialisti

DILAZIONE CARTELLE ESATTORIALI:

RICHIESTA DOCUMENTATA PER SOMME ISCRITTE ENTRO I 120MILA €:

- DA 85 A 120 RATE NEL 2025 E 2026
- DA 97 A 120 RATE NEL 2027 E 2028
- DA 109 A 120 RATE NEL 2029

Associazione Nazionale Commercialisti

DILAZIONE CARTELLE ESATTORIALI:

RICHIESTA DOCUMENTATA PER SOMME ISCRITTE OLTRE I 120MILA €:

- FINO AD UN MASSIMO DI 120 RATE

Associazione Nazionale Commercialisti

REVISIONE REDDITI LAVORO AUTONOMO:

- **DLGS 192/2024**

ARTICOLO 54 C.2 TUIR- non concorrono a formare il reddito:

a) contributi previdenziali e assistenziali

b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente

c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi

Associazione Nazionale Commercialisti

REVISIONE REDDITI LAVORO AUTONOMO:

- DLGS 192/2024

ARTICOLO 54 -ter TUIR- neutralizzazione «a specchio» effetto non concorrenza formazione del reddito:

- Rimborsi e riaddebiti (lett. b-c) non deducibili

Deduzione riattivata se spese non rimborsate dal cliente:

- Data ricorso a istituti crisi d'impresa
- Procedura esecutiva infruttuosa
- Credito prescritto
- Credito under 2500€ non pagato entro 1 anno

Associazione Nazionale Commercialisti

REVISIONE REDDITI LAVORO AUTONOMO:

- DLGS 192/2024

EFFETTO ANCHE SU RIMBORSI ADDEBITATI DA FORFETTARI?

SI: equiparazione trattamento contabile fiscale lato attivo tra «ordinari» e «forfettari» (circolare 58/E/2001 e 5/E/2021)

No: la revisione riguarda unicamente l'articolo 54 del tuir e non cita legge 190/2014

Associazione Nazionale Commercialisti

FORFETTARI

Art. 1 comma 57 legge 190/2014

Non possono avvalersi del regime forfettario:

(Lettera d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di ~~30.000 euro~~ 35.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato

Associazione Nazionale Commercialisti

FORFETTARI

Art. 1 comma 57 legge 190/2014

Non possono avvalersi del regime forfettario:

- Chi si avvale di regimi speciali iva
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e mezzi trasporto nuovi
- Soggetti che partecipano a società di persone o che controllano srl (…)
- Attività esercitata verso ex datori di lavoro nei due periodi d'imposta precedenti

Associazione Nazionale Commercialisti

FORFETTARI

LAVORATORI PRIMA ISCRIZIONE NEL 2025 GESTIONE INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI

36 MESI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA AL 50%

RIDUZIONE «ORDINARIA» 35% CONTRIBUTI ORDINARI

Associazione Nazionale Commercialisti

FORFETTARI

Art. 1 comma 65 legge 190/2014

INTERPELLO 226/2024: la previsione dell'aliquota agevolata al 5% è tesa esclusivamente a favorire coloro che iniziano una nuova attività applicando "ab origine" il regime forfettario (e la relativa imposta sostitutiva)

Comma 65
Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54

DECRETO LEGISLATIVO RIFORMA IRPEF/IRES

Associazione Nazionale Commercialisti

RIFORMA IRPEF *(LO SCORSO ANNO):*

2023

- 23% fino 15K
- 25% tra 15K e 28K
- 35% tra 28K e 50K
- 43% oltre i 50k

2024

- 23% fino 28K
- 35% tra 28K e 50K
- 43% oltre i 50k

+ aumento detrazione lav. dip. per no tax area a 8.500 € come pensionati

ATTENZIONE: NORMA SOLO PER IL 2024 CON EFFETTI NEUTRALIZZATI SU ACCONTI

LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI 2025
LEGGE DI BILANCIO 2025 (L. 207/2024)

Associazione Nazionale Commercialisti

RIFORMA IRPEF:

2024	2025
- 23% fino 28K - 35% tra 28K e 50K - 43% oltre i 50k	- 23% fino 28K - 35% tra 28K e 50K - 43% oltre i 50k

~~+ aumento detrazione lav. dip. per no tax area a 8.500 € come pensionati~~

~~ATTENZIONE: NORMA SOLO PER IL 2024 CON EFFETTI NEUTRALIZZATI SU ACCONTI~~

Associazione Nazionale Commercialisti

NUOVO CUNEO FISCALE 1/2:

Ai titolari di redditi da lavoro dipendente (no pensionati) con reddito complessivo entro i 20.000€ concessa somma esclusa tassazione pari al:

- **7,1% se reddito è entro gli 8.500 €**
- **5,3% se reddito è tra gli 8.500 € ed i 15.000 €**
- **4,8% se reddito è superiore a 15.000 €**

Associazione Nazionale Commercialisti

NUOVO CUNEO FISCALE 2/2:

Ai titolari di redditi da lavoro dipendente (no pensionati) con reddito complessivo SUPERIORE a 20.000€ concessa ulteriore detrazione di:

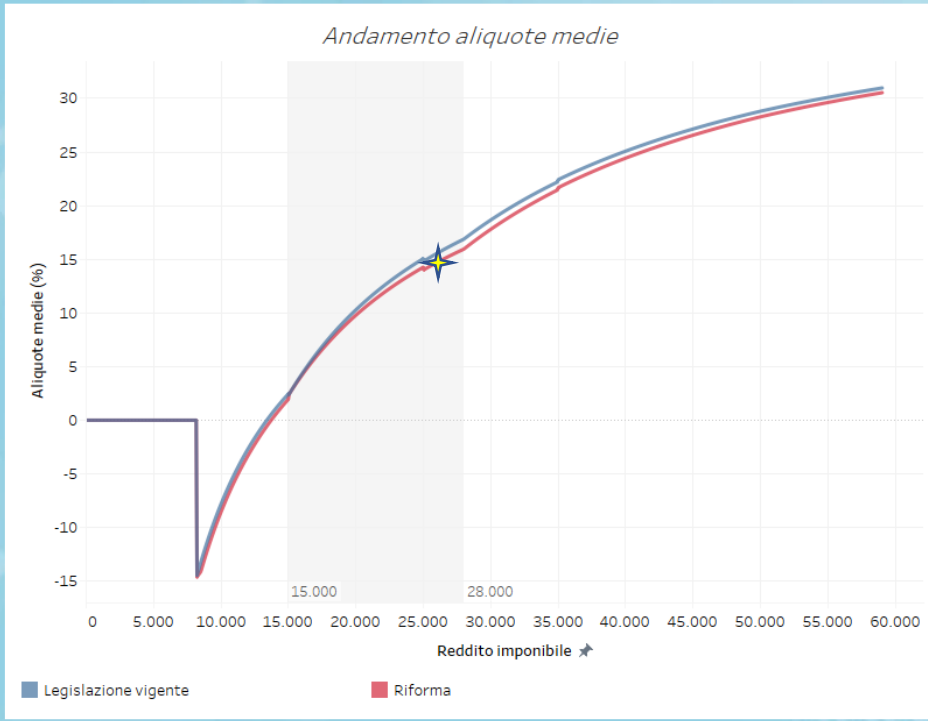
- **1.000€ se reddito è tra i 20.000€ ed i 32.000€**
- **al prodotto tra 1.000€ e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000€, diminuito del reddito complessivo, e 8.000€, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000€ ma non a 40.000€**

LEGGE DI BILANCIO 2025

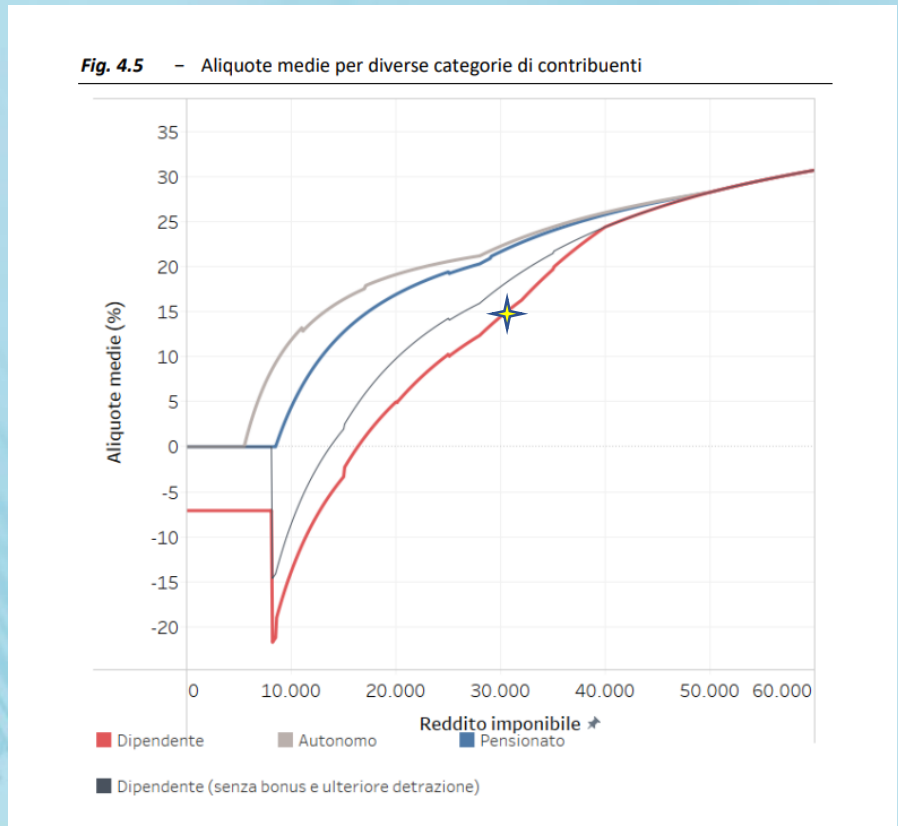
Associazione Nazionale Commercialisti

COME CAMBIA LA CURVA DELL'IRPEF:

2024



2025



Associazione Nazionale Commercialisti

RIORDINO DELLE DETRAZIONI

TETTO MASSIMO SPESE IN DETRAZIONE:

- 14.000€ - REDDITO COMPLESSIVO CONTRIBUENTE DA 75.000€ FINO A 100.000€
- 8.000€ - REDDITO COMPLESSIVO OLTRE I 100.000€



+ APPLICAZIONE COEFFICIENTE FAMILIARE

Associazione Nazionale Commercialisti

RIORDINO DELLE DETRAZIONI

COEFFICIENTE FAMILIARE DA APPLICARE AI TETTI:

- 0,5 se nel nucleo familiare non sono presenti figli
- 0,7 se nel nucleo familiare è presente un solo figlio
- 0,85 se nel nucleo ci sono due figli
- 1 se nel nucleo ci sono più di due figli o almeno un figlio disabile

Associazione Nazionale Commercialisti

RIORDINO DELLE DETRAZIONI

SPESE ESCLUSE:

- Spese sanitarie
- Somme investite in start up e PMI innovative

→ Tutele specifiche

- Interessi passivi mutui sottoscritti entro 31/12/2024
- Premi assicurazioni vita/infortuni polizze sottoscritte entro il 31/12/2024
- Rate spese detrazione art.16-bis tuir per spese sostenute entro il 31/12/2024 (o altre disposizioni normative)

→ Tutele benefici acquisiti

Associazione Nazionale Commercialisti

RIORDINO DELLE DETRAZIONI

TAGLIO AMMONTARE SPESE DETRAIBILI IN DICHIARAZIONE PER GLI OVER 75MILA EURO



LIMITAZIONE ALLE DETRAZIONI FISCALI DISPOSTA DALL'ARTICOLO 1 COMMA 629 DELLA LEGGE 160/2019 - RIDUZIONE GRADUALE AMMONTARE DETRAZIONI PER CONTRIBUENTI CON REDDITO DA 120MILA€ FINO AZZERAMENTO DOPO 240MILA€

Associazione Nazionale Commercialisti

RIORDINO DELLE DETRAZIONI:

MODIFICA ART. 12 TUIR – DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

2024

950€ per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni

2025

950€ per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità

Associazione Nazionale Commercialisti

RIORDINO DELLE DETRAZIONI BONUS EDILIZI:

GLI INTERVENTI NORMATIVI

- COMMA 3-TER ARTICOLO 16-BIS DPR 917/1986 (DETRAZIONI RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO)
- ARTICOLO 14 DL 63/2013 (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO)
- ARTICOLO 16 DL 63/2013 (PROROGA DETRAZIONI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE)
- ARTICOLO 119 DL 34/2020 (SUPERBONUS)

LEGGE DI BILANCIO 2025

Associazione Nazionale Commercialisti

MODIFICA COMMA 3-TER ARTICOLO 16-BIS DEL TUIR

ANTICIPAZIONE DETRAZIONE AL 30%

VIENE ANTICIPATA DAL 1 GENNAIO 2028 AL 1 GENNAIO 2025 L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ALIQUOTA DI DETRAZIONE RIDOTTA DEL 30% (RISPETTO ALL'ATTUALE 36%) PER LE SPESE AGEVOLATE PER GLI INTERVENTI EDILIZI

ESCLUSE LE SPESE ANCHE PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA ESISTENTE CON GENERATORI DI EMERGENZA A GAS DI ULTIMA GENERAZIONE (detrazione 50%)

Associazione Nazionale Commercialisti

MODIFICHE ARTICOLO 14 DL 63/2013 (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO)

- PROROGA DETRAZIONE SPESE SOSTENUTE 2025-2026-2027 (TERMINE ERA 2024)
- RIDEFINIZIONE DELLE PERCENTUALI DI DETRAZIONE
- ESCLUSIONE DETRAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON CALDAIE UNICHE ALIMENTATE A COMBUSTIBILI FOSSILI

Associazione Nazionale Commercialisti

MODIFICHE ARTICOLO 14 DL 63/2013 (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO)

RIDEFINIZIONE DELLE PERCENTUALI

NEL 2025:

- **50%** SOLO PER I PROPRIETARI O PER I TITOLARI DI DIRITTI REALI CHE ADIBISCONO L'UNITÀ AD ABITAZIONE PRINCIPALE
- **36%** PER GLI INTERVENTI ESEGUITI SU UNITÀ IMMOBILIARI NON ABITAZIONI PRINCIPALI

NEL 2026 E 2027:

- **36%** SOLO PER I PROPRIETARI O PER I TITOLARI DI DIRITTI REALI CHE ADIBISCONO L'UNITÀ AD ABITAZIONE PRINCIPALE
- **30%** PER GLI INTERVENTI ESEGUITI SU UNITÀ IMMOBILIARI NON ABITAZIONI PRINCIPALI

Associazione Nazionale Commercialisti

MODIFICHE ARTICOLO 14 DL 63/2013 (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO)

INTERVENTI PIU' COLPITI:

- **COMMA 2-QUATER.1 (ECO-SISMA BONUS): Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica**
  - **DETRAZIONE 80% (riduzione 1 classe di rischio)**
  - **DETRAZIONE 85% (riduzione 2 classi di rischio)**

Associazione Nazionale Commercialisti

MODIFICHE ARTICOLO 14 DL 63/2013 (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO)

INTERVENTI PIU' COLPITI:

- **COMMA 2-QUATER: Per le spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l' involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.**

- DETRAZIONE 70%

- DETRAZIONE 75% su parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva

Associazione Nazionale Commercialisti

MODIFICHE ARTICOLO 14 DL 63/2013 (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO)

GLI ALTRI INTERVENTI:

- SOSTITUZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
- INTERVENTI STRUTTURE OPACHE VERTICALI E ORIZZONTALI (COMPRESA SOSTITUZIONE FINESTRE/INFISSI)
- ACQUISTO/POSA SCHERMATURE SOLARI

Associazione Nazionale Commercialisti

MODIFICHE ARTICOLO 16 DL 63/2013 (DETRAZIONE INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA)

- PROROGA DETRAZIONE SPESE SOSTENUTE 2025-2026-2027 (TERMINE ERA 2024)
- CONFERMA TETTO SPESE DETRAIBILI A 96.000 EURO
- RIDEFINIZIONE DELLE PERCENTUALI DI DETRAZIONE

Associazione Nazionale Commercialisti

MODIFICHE ARTICOLO 16 DL 63/2013 (DETRAZIONE INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA)

RIDEFINIZIONE DELLE PERCENTUALI

NEL 2025:

- **50%** SOLO PER I PROPRIETARI O PER I TITOLARI DI DIRITTI REALI CHE ADIBISCONO L'UNITÀ AD ABITAZIONE PRINCIPALE
- **36%** PER GLI INTERVENTI ESEGUITI SU UNITÀ IMMOBILIARI NON ABITAZIONI PRINCIPALI

NEL 2026 E 2027:

- **36%** SOLO PER I PROPRIETARI O PER I TITOLARI DI DIRITTI REALI CHE ADIBISCONO L'UNITÀ AD ABITAZIONE PRINCIPALE
- **30%** PER GLI INTERVENTI ESEGUITI SU UNITÀ IMMOBILIARI NON ABITAZIONI PRINCIPALI

Associazione Nazionale Commercialisti

MODIFICHE ARTICOLO 16 DL 63/2013 (DETRAZIONE INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA)

INTERVENTI PIU' COLPITI:

- **COMMA 1-QUATER (SISMA «ORDINARIO»):** Per le spese per interventi su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive

  - **DETRAZIONE 70%**
  - **DETRAZIONE 80% (**passaggio a due classi di rischio inferiori)

AMMONTARE DETRAZIONE: 96.000 €

Associazione Nazionale Commercialisti

MODIFICHE ARTICOLO 16 DL 63/2013 (DETRAZIONE INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA)

INTERVENTI PIU' COLPITI:

- **COMMA 1-QUINQUIES (SISMA BONUS «CONDOMINIO»):** Per le spese per interventi su PARTI COMUNI di edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive
  - **DETRAZIONE 75%**
  - **DETRAZIONE 85% (**passaggio a due classi di rischio inferiori)

AMMONTARE DETRAZIONE: 96.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio

Associazione Nazionale Commercialisti

MODIFICHE ARTICOLO 16 DL 63/2013 (DETRAZIONE INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA)

INTERVENTI PIU' COLPITI:

- **COMMA 1-SEPTIES (SISMA BONUS «ACQUISTI»):** spese interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici per riduzione rischio sismico realizzate da imprese che cedono (entro 30 mesi) immobile con detrazione che passa all'acquirente
  - **DETRAZIONE 75% del prezzo**
  - **DETRAZIONE 85% (**passaggio a due classi di rischio inferiori) -

AMMONTARE DETRAZIONE: 96.000 €

Associazione Nazionale Commercialisti

MODIFICHE ARTICOLO 119 DL 34/2020 (SUPERBONUS)

DECALAGE SUPERBONUS

ALIQUOTE:

- 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023

- 70% per le spese sostenute nel 2024

- 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025

Associazione Nazionale Commercialisti

MODIFICHE ARTICOLO 119 DL 34/2020 (SUPERBONUS)

Inserito comma 8.bis2

Detrazione 65% spese sostenute nel 2025 esclusivamente per gli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risulta:

- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomìni
- adottata la deliberazione dell'assemblea del condominio che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA se gli interventi sono effettuati dai condomìni;
- presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici

Associazione Nazionale Commercialisti

MODIFICHE ARTICOLO 119 DL 34/2020 (SUPERBONUS)

Inserito comma 8.sexies

Spese sostenute dal 1/1/2023 al 31/12/2023 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023.

- Opzione irrevocabile
- Esercitabile tramite integrativa del 2023 entro il 31 ottobre 2025 (termine stabilito per la dichiarazione dei redditi per il periodo 2024)
- Eventuale costo regolarizzazione senza sanzioni ed interessi

Associazione Nazionale Commercialisti

MODIFICHE ARTICOLO 119 DL 34/2020 (SUPERBONUS)

RETTIFICA DICHIARAZIONE: DUE SCENARI

DICHIARAZIONE A CREDITO CON RIDUZIONE AMMONTARE

Se l'ammontare del credito da rettificare non è stato utilizzato – nulla da fare

Se il credito è stato utilizzato (o ricevuto dal datore in busta paga) va riversato senza sanzioni entro il 30/6/2025

DICHIARAZIONE A DEBITO

La maggiore imposta dovuta (rilevata nell'integrativa rispetto la dichiarazione originaria) va versata senza sanzioni ed interessi entro il 30/6/2025 (termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024)

Associazione Nazionale Commercialisti

MODIFICHE ARTICOLO 119 DL 34/2020 (SUPERBONUS)

CLONE NORMA PER SPESE 2022? (DL 11/2023 ART. 2 C. 3 SEXIES)

8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo *(superbonus),* la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi

Associazione Nazionale Commercialisti

MODIFICHE ARTICOLO 119 DL 34/2020 (SUPERBONUS)

CLONE NORMA PER SPESE 2022? (DL 11/2023 ART. 2 C. 3 SEXIES)

NO – MECCANISMO COMPLETAMENTE DIVERSO PER IL 2022:

1. ESERCITABILE «IN CORSA» SENZA NECESSITA' DI INTEGRATIVA (NORMA DI FEBBRAIO 2023)
2. ESERCIZIO OPZIONE INTERAZIONE SU DUE ANNUALITA' (2022 SENZA RATA E 2023 PRIMA DELLE 10 RATE)
3. DIFFERIVA EFFETTI DETRAZIONE AL PERIODO D'IMPOSTA 2023

Associazione Nazionale Commercialisti

MODIFICHE ARTICOLO 119 DL 34/2020 (SUPERBONUS)

DL 11/2023 ART. 2 C. 3 SEXIES

INTERPELLO 252/2024

1. **POSSIBILE CHIEDERE LA RIPARTIZIONE IN 10 RATE SOLO PER UNA PARTE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2022**

2. **POSSIBILI INTEGRATIVE PER L'ANNO 2022 AL FINE DI RETTIFICARE, INSERENDOLE, SPESE PER FARLE RIPARTIRE IN 4 ANNUALITA'**

Associazione Nazionale Commercialisti

AGEVOLAZIONE REGISTRO PRIMA CASA

DAL 1 GENNAIO 2016: I BENEFICI FISCALI ESTESI ANCHE AL CONTRIBUENTE CHE È GIÀ PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE ACQUISTATO CON LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA, A CONDIZIONE PERÒ CHE LA CASA GIÀ POSSEDUTA SIA VENDUTA ENTRO **UN ANNO** DAL NUOVO ACQUISTO

NELL'ATTO DI ACQUISTO DEL NUOVO IMMOBILE IN REGIME AGEVOLATO *(COMPRAVENDITA, ATTO DI DONAZIONE O DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE)* DEVE RISULTARE L'IMPEGNO A VENDERE L'IMMOBILE GIÀ POSSEDUTO ENTRO UN ANNO. SE QUESTO NON AVVIENE, SI PERDONO LE AGEVOLAZIONI USUFRUITE PER L'ACQUISTO DEL NUOVO IMMOBILE E, OLTRE ALLE MAGGIORI IMPOSTE E AI RELATIVI INTERESSI, SI DOVRÀ PAGARE UNA SANZIONE DEL 30%

Associazione Nazionale Commercialisti

AGEVOLAZIONE REGISTRO PRIMA CASA

DAL 1 GENNAIO 2025: I BENEFICI FISCALI ESTESI ANCHE AL CONTRIBUENTE CHE È GIÀ PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE ACQUISTATO CON LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA, A CONDIZIONE PERÒ CHE LA CASA GIÀ POSSEDUTA SIA VENDUTA ENTRO **DUE ANNI** DAL NUOVO ACQUISTO

IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ A RIVENDERE È POSSIBILE PROPORRE ENTRO L'ANNO DAL NUOVO ACQUISTO APPOSITA ISTANZA ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA PRESSO IL QUALE È STATO REGISTRATO L'ATTO PER RICHIEDERE A RILIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA E IL CALCOLO DEI RELATIVI INTERESSI DA PAGARE

LEGGE DI BILANCIO 2025

Associazione Nazionale Commercialisti

IRES PREMIALE:

- **BENEFICIARI: Spa, Sapa, Srl, Coop, enti pubblici-privati**
- **ESCLUSI: società in liquidazione o procedure concorsuali nel 2025**

PREMIALITA': aliquota IRES ridotta al 20% (invece del 24%) PER L'ANNO D'IMPOSTA 2025

Associazione Nazionale Commercialisti

REQUISITI 1/2:

- accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024

- almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31/12/2023 (non inferiore, in ogni caso, a 20.000 euro), a investimenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni 4.0 e 5.0 dal 1/1/2025 al 31/10/2025

Associazione Nazionale Commercialisti

REQUISITI 2/2:

nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

- ULA non inferiori rispetto media triennio precedente
- Nuove assunzioni dipendenti a tempo indeterminato con incremento occupazionale 1% rispetto dipendenti (indet.) mediamente occupati nel 2024
- Niente ricorso alla cassa integrazione guadagni nel 2024 ad accezione dell'integrazione salariale ordinaria

RIFORMA SANZIONI

Associazione Nazionale Commercialisti

Articolo 5 dlgs 87/2024: le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse dal 1 settembre 2024

La potenziale violazione si cristallizza con l'invio (o il mancato invio) della dichiarazione dei redditi entro il termine ordinari e superati anche i 90gg per l'invio della dichiarazione tardiva

Primo impatto sulle dichiarazioni modelli 2024 per l'anno d'imposta 2023

RIFORMA SANZIONI
OMESSA DICHIARAZIONE REDDITI/IRAP

Associazione Nazionale Commercialisti

ANTE RIFORMA

SANZIONE DAL 120% AL 240% IMPOSTE DOVUTE (MINIMO 250€)

SENZA IMPOSTE SANZIONE DA 250€ A 1000€

POST MODIFICHE

SANZIONE **FISSA DEL 120%** IMPOSTE DOVUTE (MINIMO 250€)

SENZA IMPOSTE SANZIONE DA 250€ A 1000€

RIFORMA SANZIONI OMESSA DICHIARAZIONE REDDITI/IRAP **TRASMESSA**

Associazione Nazionale Commercialisti

ANTE RIFORMA

ENTRO IL TERMINE DICHIARAZIONE X ANNO SUCCESSIVO (PRIMA NOTIFICA ATTI)

SANZIONE DA 60% -120% (MINIMO 200€)

SENZA IMPOSTE DA 150€ A 500€

POST MODIFICHE

TRASMISSIONE **ENTRO TERMINI ACCERTAMENTO** (PRIMA DELLA NOTIFICA DI ATTI)

75% (25%X3) IMPORTO NON VERSATO

SENZA IMPOSTE SANZIONE DA 250€ A 1000€

RIFORMA SANZIONI

Associazione Nazionale Commercialisti

DICHIARAZIONE INFEDELE

un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante (comprese indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile)

ANTE RIFORMA

SANZIONE DAL 90% AL 180% MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA O MINOR CREDITO

POST MODIFICHE

SANZIONE FISSA 70% MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA O MINOR CREDITO (MINIMO 150€)

AUMENTO DALLA META' AL DOPPIO SE VIOLAZIONE REALIZZATA CON DOCUMENTI FALSI, OPERAZIONI INESISTENTI O CONDOTTA FRAUDOLENTA

RIFORMA SANZIONI DICHIARAZIONE INFEDELE RAVVEDUTA

Associazione Nazionale Commercialisti

ANTE RIFORMA

NON PREVISTA

POST MODIFICHE

INTEGRATIVA ENTRO TERMINI ACCERTAMENTO (PRIMA NOTIFICA ATTI)

50% (25%X2) IMPORTO NON VERSATO

SENZA IMPOSTE 150€

un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante (comprese indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile)

RIFORMA SANZIONI

EFFETTO A CASCATA MODIFICHE

RIDUZIONE SAZIONI ACCERTAMENTO IN ACQUIESCENZA: quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000 (o errore imputazione temporale elementi positivi o negativi di reddito)

ANTE RIFORMA

SANZIONE INFEDELE DICHIARAZIONE RIDOTTA DI UN TERZO (DA 90% A 60%)

250€ SE NON VI E' DANNO PER L'ERARIO

POST MODIFICHE

NUOVA SANZIONE INFEDELE RIDOTTA DI UN TERZO (DA 75% A 50%)

250€ SE NON VI E' DANNO PER L'ERARIO

RIFORMA SANZIONI

EFFETTO A CASCATA MODIFICHE

MAGGIORAZIONE SANZIONI CEDOLARE SECCA: OMESSO O INFERIORE REDDITO SOGGETTO A CEDOLARE IN DICHIARAZIONE

ANTE RIFORMA

DOPPIO SANZIONI PER INFEDELE E OMESSA DICHIARAZIONE

OMESSA: 240% - 480% IMPOSTE (MINIMO 500€)

INFEDELE: 180% - 360% IMPOSTE

POST MODIFICHE

INTEGRATIVA ENTRO TERMINI ACCERTAMENTO (PRIMA NOTIFICA ATTI): 50% (25%X2) IMPORTO NON VERSATO

OMESSA: 240% (MINIMO 500€)

INFEDELE: 140% (MINIMO 300€)

RIFORMA SANZIONI

EFFETTO A CASCATA MODIFICHE

COMPLIANCE REDDITI: REGOLARIZZAZIONE INFEDELE DICHIARAZIONE A SEGUITO DI LETTERE PER LA PROMOZIONE ALL'ADEMPIMENTO SPONTANEO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

ANTE RIFORMA

SANZIONE MINIMA PER INFEDELE DICHIARAZIONE

90% MAGGIORI IMPOSTE

POST MODIFICHE

NUOVA SANZIONE

70% MAGGIORI IMPOSTE DOVUTE